

tendo di dire che l'ingerenza riguardo a queste scuole dichiarate pubbliche sia totalmente estesa come lo è per le scuole ufficiali. No, o signori, giacchè ho dichiarato ripetutamente che, quantunque questi istituti siano e per propria natura e per disposizioni legislative pubblici, tuttavia possono godere di maggiore o minor libertà, ma l'ingerenza dovrà sempre essere maggiore in queste scuole pubbliche, quantunque più o meno libere di quel che sia nelle scuole assolutamente private.

Nè tema l'onorevole Valerio che si possano assorbire tutte le scuole mantenute per beneficenza e carità dei privati o di private associazioni, perchè queste la legge stessa non le contempla fra le opere pie, non hanno un'esistenza loro propria, sono assolutamente escluse, come lo erano anche dalle lettere patenti del 1836 e dalla legge del 1850, o meglio dal regolamento che la definisce, ed entrano nella categoria delle scuole private a cui si può concedere un'assai maggiore libertà d'azione.

Dunque ben vede la Camera che questo timore di recare incaglio o negare la legittima ingerenza dei corpi morali nelle proprie scuole non esiste assolutamente. E qui, oltre ai ragionamenti, stiamo anche agli esempi degli altri paesi dove certamente vi è un grado di libertà d'insegnamento maggiore assai di quello che molti possono desiderare pel nostro: voglio parlare del Belgio. Dirò di più, che persino in Inghilterra, dove si può dir non esista insegnamento dello Stato, questo ovunque soccorre, ovunque dà il suo obolo, impone condizioni, fra le altre la ispezione e persino la patente. E questo è naturale; è una specie di contratto bilaterale. Si dice a quel corpo morale: se voi volete sussidi dal Governo, dovete uniformarvi alle sue prescrizioni; egli spendendo a favore di un istituto, ha diritto di esigere che venga informato a quei principii che reputa i migliori nell'interesse generale del paese.

Quando quel comune o quell'opera pia voglia prescindere dai sussidi e far fronte coi propri mezzi, gli si potrà allora concedere libertà assai più larga. In questo senso appunto è applicata la libertà d'insegnamento nel paese che più ne abbonda, voglio dire nel Belgio.

Mi pare adunque che non si rechi alcun nocimento alla questione di libertà quando si accetti la definizione degli istituti pubblici quale venne redatta nel progetto della Commissione o in quello del Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Buffa.

BUFFA, relatore. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al deputato Tola, dopo al deputato Mamiani.

TOLA P. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono appunto quelle che mi fanno persistere nella proposta di discutere l'articolo 2.

Che cosa in sostanza ci ha detto il signor ministro? Egli ci ha detto: vero che nell'articolo 1 si stabilisce che il ministro governa l'insegnamento pubblico, ma sotto nome d'insegnamento pubblico viene tanto l'insegnamento che si dà dallo Stato nelle sue scuole, quanto quello che si dà dalle associazioni, quali sono le provincie ed i comuni; e di questo insegnamento si parlerà per la maggiore o minore libertà da accordarglisi, quando si tratterà delle leggi speciali.

Tutto questo va bene; ma siccome quando verrà il caso di applicare la legge, non si potrà ricorrere alle spiegazioni che egli viene facendo alla Camera, bensì al testo della legge, e noi abbiamo nella legge l'espressione generica che dice: « governa l'insegnamento pubblico, » questa espressione generica abbraccia anche le specie, cioè tanto l'insegnamento dato

dallo Stato, quanto quello dato dai comuni e dalle provincie.

È vero che si è adottata in massima in tutte le legislazioni la distinzione di *pubblico* e *privato* insegnamento. Non parlo nè della legislazione della Francia, nè di quella del Belgio, nè di qualunque altra legislazione; e confesso di non saperne nulla dopo ciò che si è detto in questa Camera (*Ilarità*); ma io richiamerò alla Camera una notizia storica anteriore a queste legislazioni.

Sa egli l'onorevole preopinante quale è il primo che nell'Europa civile abbia stabilito questa gran distinzione d'insegnamento *pubblico* e d'insegnamento *privato*, prima delle Camere francesi, e del Belgio, e della legge toscana? Ebbene, glielo farò sapere io. È l'imperatore Teodosio il Giovane, che nella legge terza: *De studiis liberalibus* del Codice Teodosiano, ha stabilito questa gran distinzione.

Teodosio il Giovane promulgava questa legge nel 425 dell'era volgare, cioè nel quinto secolo. Gli è desso che affrancò l'insegnamento libero dall'oppressione cui lo aveva sottoposto Giuliano l'Apostata; fu Teodosio il Giovane che rialzò il pensiero già enunziato dal più grande pensatore del quarto secolo, dal famoso Agostino, vescovo d'Ippona; fu Teodosio il Giovane che attuò quel grande pensiero ripetuto poi nella tribuna francese da Talleyrand e Chaptal.

Per conseguenza la divisione dell'insegnamento in pubblico e privato è molto più antica di queste legislazioni. Ma Teodosio il Giovane, richiamando in vigore una costituzione dell'imperatore Valentiniano, lasciò assolutamente la libertà all'insegnamento privato, e se il deputato Farini non vorrà crederlo, legga il testo di quella legge, il quale fu poi ripetuto nella legge *Unica Codicis eodem titulo*, e vedrà che la libertà d'insegnamento cominciò da una data assai più remota di quella che egli sapesse o conoscesse.

Giuliano l'Apostata fu colui che soffocò ogni libertà in odio degli insegnanti cattolici; Giuliano l'Apostata fu quello il quale volle che tutti i professori cristiani prendessero il loro esame; Giuliano l'Apostata fu quegli che li eleggeva a proprio arbitrio. Ora, che cosa è accaduto, o signori? Ciò che succede sempre che si vuole soffocare la libertà. Venuti gli imperatori cristiani, alla loro volta si prevalsero di queste leggi medesime per impedire gl'insegnamenti dei professori pagani: succedette sempre lo stesso in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutti i paesi. Ma quando cominciò a sorgere il quinto secolo, la voce illuminata di tutti i vescovi cristiani, e la energica parola già pronunziata nel secolo anteriore dal famoso, dal terribile ingegno di sant'Agostino, indussero a migliori sentire gli imperatori cristiani, e Teodosio il Giovane fu appunto il primo che nel 425 consacrò quel solenne principio nelle legge *Tertia Codicis de studiis liberalibus*. Per conseguenza io ritengo che qui la Camera debbe assolutamente precisare sotto quale specie d'insegnamento pubblico si voglia categorizzare l'insegnamento dei comuni.

Ora il ministro ha detto che la parola *pubblico* comprende il *pubblico ufficiale* ed il *pubblico non ufficiale*. E vi ha pure detto in genere: io sono il padrone assoluto dell'insegnamento pubblico, senza spiegare di quale delle due pubblicità egli intende di parlare. Ma allora andremo noi a ricorrere alle spiegazioni che il signor ministro fa nella Camera? Coloro che dovranno applicare questa legge non ricorreranno alle medesime, ma al testo della legge, tanto più se ciò dovrà farsi dai magistrati civili.

Imperocchè, per definire le questioni che insorgeranno tra il potere esecutivo ed i corpi e gl'individui i quali intendranno prevalersi del loro diritto per attuare la libertà d'insegnamento, vi dovrà ben essere un corpo che dovrà decidere,